



Proposta n. 45 / 2016

PUNTO 8 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/02/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 / DGR del 02/02/2016

OGGETTO:

Criteria e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di comuni.
L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR94 del 19.11.2015. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Assente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

DIPARTIMENTO EE.LL. PERSONE GIURID. E CONTR. ATTI GEST. COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI GRANDI EV.

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR94 del 19.11.2015. Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali, a favore dei comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione, al fine di contribuire alle spese sostenute dagli Enti nei processi di unificazione e di riorganizzazione.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la Regione del Veneto ha dettato una disciplina in materia di associazionismo intercomunale, dando avvio ad un processo di riordino territoriale, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio e di risparmio della spesa pubblica. L'art. 1 stabilisce che la Regione "valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni associate tra i Comuni, promuovendo, in particolare lo sviluppo delle unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti". In particolare l'art. 9 della legge regionale n. 18/2012 prevede che nel riparto delle risorse disponibili, sia data preferenza per le fusioni rispetto alle forme associative.

L'istituto della fusione di comuni rappresenta senz'altro una forma di riordino peculiare volta alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione istituzionale e in un contesto di finanza pubblica caratterizzata da tagli ai trasferimenti e di riduzione della spesa pubblica, assumono rilevanza le iniziative di sviluppo integrato del territorio capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e più allargati.

Risulta quindi fondamentale agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali non solo per svolgere in maniera efficace le funzioni ad esse assegnate, ma per rispondere all'esigenza di una "adeguatezza" anche dimensionale dei singoli comuni.

La legge di stabilità regionale per il 2015 ha introdotto il comma 1 bis all'art. 10 della L.R. n. 18/2012 stabilendo che la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle Autonomie locali e della commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l'assegnazione di contributi straordinari triennali a partire da quello di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni.

Il Piano di Riordino territoriale, previsto dalla L.R. n. 18/2012 e approvato con DGR n. 1417 del 6 agosto 2013, riserva una parte importante all'incentivazione finanziaria a favore delle gestioni associate e in particolare al punto 4.6 stabilisce che, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con priorità rispetto all'assegnazione degli altri incentivi destinati alle forme associative, l'entità del contributo spettante ai Comuni istituiti a seguito di fusione, è assegnato con riferimento ai seguenti parametri:

- numero comuni;
- popolazione dei comuni interessati;
- spese correnti degli enti risultanti dai dati del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente alla fusione.

Con Deliberazione/CR n. 94 del 19 novembre 2015 è stato chiesto il parere alla prima commissione consiliare, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 18 dicembre 2015 ha espresso, parere favorevole.

Con la presente deliberazione si ritiene necessario stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi da destinare ai comuni istituiti per fusione di due o più comuni, finalizzati al conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 10 c. 1 bis della L.R. n. 18/2012. La definizione dei criteri è uno strumento utile che concorre a definire ulteriori elementi di valutazione per i Comuni che intendono avvalersi dell'istituto giuridico della fusione.



1. Soggetti beneficiari

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ai comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni in data successiva al presente provvedimento, viene concesso un contributo per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza dell'istituzione del nuovo comune e destinato a concorrere alle spese sostenute per la riorganizzazione delle preesistenti strutture amministrative comunali e strumentali all'avvio della gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali.

2. Determinazione entità del contributo

L'importo del contributo è determinato sommando le somme quantificate in base ai seguenti parametri e individuati nella tabella:

- numero dei comuni estinti con la fusione;
- entità della popolazione del nuovo comune, prendendo a riferimento l'ultimo dato demografico ISTAT disponibile;
- volume delle spese correnti ricavate dai rendiconti consuntivi approvati dai comuni e riferiti all'esercizio antecedente la legge di fusione.

L'importo del contributo così determinato costituisce la base di calcolo per le annualità successive stabilendo una riduzione dell'assegnazione del 30% nel secondo anno e del 50% per la terza annualità. Il criterio della graduazione nell'assegnazione degli incentivi finanziari risponde all'esigenza di ottimizzare le risorse disponibili nel bilancio regionale con l'obiettivo di compartecipare alle spese sostenute dal nuovo comune che sono preponderanti nella fase di prima istituzione.

A decorrere dall'esercizio 2016 i contributi in questione sono erogati al nuovo comune nei limiti delle disponibilità di bilancio al cap. n. 101742 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art.10 c. 1 lett. a L.R. n. 18/2012)", per la durata di tre anni a far data dalla sua istituzione. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire i contributi a tutti i comuni richiedenti, gli stessi sono ridotti in misura proporzionale.

Parametri	Importo base contributo	Importo contributo 2° annualità	Importo contributo 3° annualità
Numero di Comuni	€ 50.000,00 per Comune con un massimo di € 200.000,00		
Popolazione nuovo comune	€ 10,00 per abitante con un massimo di € 50.000,00	Importo base contributo	Importo base contributo
Spesa corrente	€ 50.000,00 in misura fissa a cui si aggiunge l'aliquota dello 0,5% da applicare sulle spese correnti, con un importo massimo di contributo di € 100.000,00	decurtato del 30%	decurtato del 50%

Considerato che il contributo triennale straordinario è assegnato ai comuni derivanti da fusione e istituiti in data successiva al presente provvedimento, si ritiene importante valorizzare le esperienze di fusione che si sono realizzate negli ultimi tre anni, al fine di garantire ai nuovi Comuni il sostegno finanziario nella delicata fase di unificazione e riorganizzazione dei servizi e delle strutture. Per le fusioni già intervenute dei comuni di Quero Vas (BL), istituito con la L.R. n. 24 del 24/12/2013, e di Longarone (BL) istituito con la L.R. n. 9 del 21/02/2014 beneficiarie del contributo straordinario con il DDR n. 140 del 3 settembre 2014, a decorrere dal 2016, potrà essere attribuito un contributo a conguaglio per la seconda e terza annualità negli importi rideterminati sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento.

3. Modalità di accesso e assegnazione

Per accedere al contributo regionale, i comuni dovranno produrre la richiesta di contributo straordinario corredata dall'ultimo rendiconto approvato dai comuni e riferito all'esercizio antecedente la legge di fusione



e dalla documentazione comprovante gli adempimenti connessi all'istituzione del nuovo comune, anche di carattere successorio di cui all'art. 17 della L.R. n. 25/92.

L'assegnazione del contributo viene demandata al Direttore Responsabile della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi che provvederà con propri atti ad impegnare e a liquidare il contributo ai comuni istituiti per fusione negli importi risultanti dai criteri di cui al punto precedente e in base alle disponibilità di bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 78/2010, così come convertito;

VISTO il decreto legge 95/2012, così come convertito;

VISTA legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge 244/2007;

VISTA la DGR n. 1417 del 6 agosto 2013;

VISTA la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 03.11.2015;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare in data 18 dicembre 2015.

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali ai Comuni istituiti a seguito della fusione di Comuni;
2. di incaricare la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
3. di determinare nell'importo che sarà stanziato nel bilancio regionale 2016, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel cap. n. 101742 del bilancio 2016 "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art. 10, c. 1, lett. a, legge regionale n. 18/2012)";
4. di incaricare la Sezione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



(FIRMATO)

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel



